

# CAMERA DEI DEPUTATI

---

N.122

## **ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento  
di riordino delle Casse militari (122)

*(articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n.  
244)*

---

*Trasmesso alla Presidenza il 23 settembre 2009*

---

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

- Visto l'articolo 87 della Costituzione;
- Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, concernente disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- Viste le leggi 29 dicembre 1930, n. 1712, 14 giugno 1934, n. 1015, 4 gennaio 1937, n. 35, 19 maggio 1939, n. 894, e successive modificazioni, concernenti, rispettivamente, la disciplina delle Casse ufficiali dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, nonché della Cassa sottufficiali dell'Aeronautica militare;
- Visto il regio decreto 19 novembre 1931, n. 635 e successive modificazioni, concernente norme per l'attuazione della legge n. 1712 del 1930;
- Visti il regio decreto-legge 22 giugno 1933, n. 930, convertito dalla legge 28 dicembre 1933, n. 1890, e la legge 2 giugno 1936, n. 1226, e successive modificazioni, concernenti, rispettivamente, la disciplina del Fondo previdenza sottufficiali dell'Esercito e della Cassa sottufficiali della Marina militare;
- Visto il regio decreto 27 novembre 1933, n. 703 e successive modificazioni, concernente norme per l'attuazione della legge n. 1890 del 1933;
- Visto il regio decreto 14 febbraio 1935, registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 1935, e successive modificazioni, concernente norme per l'attuazione della legge n. 1015 del 1934;
- Visto il regio decreto-legge 5 dicembre 1935, n. 2353, convertito dalla legge 6 aprile 1936, n. 731, concernente erogazione di prestiti da parte del Fondo previdenza sottufficiali dell'Esercito;
- Visto il regio decreto 7 agosto 1936, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 229 del 2 ottobre 1936, e successive modificazioni, concernente norme per l'attuazione della legge n. 1226 del 1936;
- Visto il regio decreto 25 novembre 1937, n. 2616 e successive modificazioni, concernente norme per l'attuazione della legge n. 35 del 1937;
- Vista la legge 9 maggio 1940, n. 371 e successive modificazioni, concernente l'autorizzazione alla Cassa ufficiali dell'Esercito a corrispondere anche un assegno speciale;
- Visto il regio decreto 6 giugno 1940, n. 1220 e successive modificazioni, concernente norme per l'attuazione della legge n. 894 del 1939;
- Visto il regio decreto 15 maggio 1941, n. 611 e successive modificazioni, concernente norme per l'attuazione della legge n. 371 del 1940;
- Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 166, concernente modifica dei termini di liquidazione dell'indennità supplementare da parte delle casse ufficiali dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare;
- Vista la legge 5 luglio 1965, n. 814, concernente l'aumento del contributo e dell'indennità supplementare o del premio di previdenza delle Casse ufficiali e sottufficiali



dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, nonché del Fondo di previdenza sottufficiali dell'Esercito;

- Vista la legge 27 dicembre 1988, n. 557, concernente l'iscrizione dei graduati e militari di truppa effettivi dell'Arma dei carabinieri al Fondo di previdenza sottufficiali dell'Esercito e, in particolare, l'articolo 2, che stabilisce due distinte gestioni: una per i sottufficiali, compresi quelli dell'Arma dei carabinieri, e una per gli appuntati e i militari di truppa dell'Arma stessa;
- Visto il decreto-legge 11 giugno 1996, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 416, concernente la gestione da parte della Cassa ufficiali dell'Esercito del Fondo previdenziale integrativo ufficiali Esercito, costituito dalla fusione dei patrimoni afferenti l'indennità supplementare e l'assegno speciale, di cui, rispettivamente alle leggi n. 1712 del 1930 e n. 371 del 1940;
- Visto il regolamento sull'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97 e successive modificazioni, a norma della legge 20 marzo 1975, n. 70;
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556 e successive modificazioni; concernente regolamento sulle attribuzioni dei vertici militari, in attuazione dell'articolo 10 della legge 18 febbraio 1997, n. 25.
- Visto l'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Finanziaria 2008);
- Visto l'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, concernente disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;
- Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 marzo 2009;
- Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del \_\_\_\_\_;
- Acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246;
- Vista la deliberazione definitiva del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del \_\_\_\_\_;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro per la semplificazione normativa e del Ministro per l'attuazione del programma di Governo, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della difesa;

EMANA

il seguente regolamento:

ART. 1

(Scopi e definizioni)

1. Il presente regolamento concerne il riordino strutturale delle casse militari di cui al comma 2, attraverso la razionalizzazione dei relativi organi deputati alle attività di indirizzo,



amministrazione, gestione e controllo, al fine di conseguire generali economie d'impiego delle risorse umane, strumentali e finanziarie, nonché di incrementare l'efficienza e migliorare la qualità dei servizi resi agli iscritti.

2. Ai fini del presente regolamento, s'intende per:

a) "casse militari", la Cassa ufficiali dell'Esercito, compresi gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, le Casse degli ufficiali e dei sottufficiali della Marina militare e dell'Aeronautica militare, nonché il Fondo previdenza dei sottufficiali dell'Esercito, compresi i sottufficiali, gli appuntati e i militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, disciplinate dalle rispettive norme istitutive;

b) "trattamenti previdenziali", le indennità supplementari, i premi di previdenza, l'assegno speciale di cui alla lettera c), nonché eventuali prestiti o sussidi spettanti al personale militare iscritto d'ufficio alle casse militari;

c) "assegno speciale", l'emolumento vitalizio erogato dalla Cassa ufficiali dell'Esercito, ai sensi della legge 9 maggio 1940, n. 371, agli ufficiali dell'Esercito e dell'Arma dei carabinieri in riserva o in congedo assoluto;

d) "fondi previdenziali", dotati di autonomia patrimoniale, amministrativa e contabile, ciascuna delle separate gestioni previdenziali delle casse militari quali definite alla lettera a), afferenti le indennità supplementari o i premi di previdenza, nonché il Fondo previdenziale integrativo ufficiali dell'Esercito, di cui al decreto-legge 11 giugno 1996, n. 313, convertito dalla legge 8 agosto 1996, n. 416, afferente sia l'indennità supplementare sia l'assegno speciale;

e) "norme istitutive", le disposizioni di legge concernenti l'istituzione e la disciplina delle casse militari e dei fondi previdenziali di cui al presente articolo, nonché i relativi regolamenti attuativi;

f) "Forze armate", il complesso delle forze militari costituito da Esercito, Marina militare, Aeronautica militare e Arma dei carabinieri.

## ART. 2

### *(Cassa di previdenza delle Forze armate)*

1. Le casse militari, preposte al compito di erogare i trattamenti previdenziali al personale militare, sono riordinate per accorpamento nella Cassa di previdenza delle Forze armate, di seguito indicata "cassa", quale organo con personalità giuridica di diritto pubblico istituito nell'ambito della struttura organizzativa del Ministero della difesa. La cassa è sottoposta alla vigilanza del Ministro della difesa, che può esercitarla avvalendosi del Capo di stato maggiore della difesa, ovvero, per i profili strettamente tecnico-amministrativi, per il tramite dei dirigenti preposti agli uffici dell'Amministrazione competenti per materia.

2. La cassa gestisce i fondi previdenziali in conformità e nei limiti di quanto disposto dalle norme istitutive, in quanto non derogate dal presente regolamento, e secondo criteri ispirati a principi di uniformità gestionale, fatti salvi il vigente regime previdenziale e creditizio che regola i singoli istituti, la salvaguardia dei diritti maturati dagli iscritti, nonché la separazione e l'autonomia patrimoniale e contabile di ciascun fondo stesso. Resta ferma la vigente disciplina recata dalle norme istitutive in materia di iscrizione, contribuzione ed erogazione delle prestazioni relative alle singole casse militari.

## ART. 3

### *(Organi della cassa)*

1. Sono organi della cassa:

a) il consiglio di amministrazione;



- b) il presidente;
- c) il collegio dei revisori.

2. Il consiglio di amministrazione, presieduto e convocato dal presidente della cassa, è costituito da tredici membri titolari, nominati con decreto del Ministro della difesa e ha poteri di indirizzo, programmazione, amministrazione e controllo strategico nei confronti di ciascun fondo previdenziale. Formano il consiglio:

- a) personale militare in servizio attivo, rappresentante le singole categorie personale di Forza armata, di cui due membri per l'Esercito, due membri per la Marina militare, due membri per l'Aeronautica militare e tre membri per l'Arma dei carabinieri, proposti per la nomina, rispettivamente, dai Capi di stato maggiore di Forza armata e dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, nell'ambito di una terna di candidati segnalata per ciascun membro al Ministro della difesa. Con le stesse modalità, dalla medesima terna di candidati sono altresì nominati nove supplenti, i quali possono partecipare con diritto di voto ai lavori del consiglio di amministrazione in sostituzione dei corrispondenti titolari;
- b) un magistrato contabile e un dirigente del Ministero dell'economia e delle finanze, designati dalle istituzioni di rispettiva appartenenza, nonché un esperto di settore;
- c) un rappresentante degli ufficiali in quiescenza titolari dell'assegno speciale, scelto tra il personale in congedo su proposta delle associazioni di categoria.

Il consiglio di amministrazione delibera in presenza di almeno sette membri, comunque a composizione maggioritaria di titolari. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

3. Il presidente è scelto tra i membri effettivi del consiglio di amministrazione di cui alle lettere a) e b) del comma 2, e nominato su proposta del Ministro della difesa, secondo le modalità previste dall'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni. Per la nomina a presidente di un rappresentante di cui al comma 2, lettera a), è designato un ufficiale di grado non inferiore a generale di divisione o corrispondente, in base a un criterio di rotazione tra le Forze armate, sentito il Capo di stato maggiore della difesa previa intesa con gli organi di vertice delle Forze armate. Il presidente è il rappresentante legale della cassa, del cui funzionamento risponde al consiglio di amministrazione e al Ministro della difesa e cura l'attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, avvalendosi del coordinato supporto delle strutture e dell'organizzazione di cui all'articolo 4. E' coadiuvato o, in caso d'impedimento, sostituito da un vice presidente, nominato con decreto del Ministro della difesa tra i consiglieri di cui al comma 2, lettere a) e b), su proposta dello stesso presidente. Se militare, il vice presidente è di grado non inferiore a generale di brigata o corrispondente, nonché di Forza armata diversa, qualora il presidente è parimenti un ufficiale. Per gli atti di ordinaria amministrazione dei singoli fondi previdenziali, il presidente può avvalersi, altresì, di membri del consiglio di amministrazione, con funzioni di consiglieri delegati agli affari correnti, dedicati ai procedimenti d'interesse delle categorie di personale cui i consiglieri stessi appartengono per Forza armata o che di esse sono rappresentanti.

4. Il collegio dei revisori dei conti è costituito da sette membri effettivi e due supplenti, nominati con decreto del Ministro della difesa. Dei membri effettivi, quattro sono tratti dal personale in servizio, dotato di adeguata competenza, in rappresentanza di ciascuna Forza armata e proposti dal rispettivo Capo di stato maggiore di Forza armata e dal Comandante generale dall'Arma dei carabinieri, nonché uno designato dalla Corte dei conti e due designati dal Ministero dell'economia e delle finanze. I due membri supplenti sono scelti a rotazione tra il personale delle Forze armate. Le funzioni di presidente sono conferite con decreto del Ministro della difesa a un membro effettivo. Il collegio delibera in presenza di almeno quattro membri. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

5. I componenti degli organi di cui al presente articolo, incluso l'esperto di settore di cui alla lettera b) del comma 2, prestano attività a titolo gratuito, restano in carica per tre anni e possono essere confermati per un ulteriore mandato.



ART. 4

*(Amministrazione dei fondi previdenziali e atti di gestione)*

1. Le operazioni amministrativo-contabili, patrimoniali e finanziarie, incluso il servizio delle entrate e delle uscite, la tenuta delle scritture contabili e la compilazione dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi afferenti, distintamente, i fondi previdenziali gestiti dalla cassa, sono regolate dal decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97 e successive modificazioni, in quanto applicabile.
2. Le attività di cui al comma 1, nonché l'istruttoria del contenzioso relativo alla gestione dei fondi previdenziali, sono svolte a carico e nell'ambito delle strutture e dell'organizzazione del Ministero della difesa esistenti e definite in attuazione dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in un quadro di economie di gestione, sulla base delle direttive organizzative impartite dal Capo di stato maggiore della difesa, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, d'intesa con il Segretario generale della difesa, sentiti gli organi di vertice delle Forze armate, in modo da razionalizzare con principi di efficienza e criteri unitari l'utilizzo delle risorse umane e strumentali, già adibite settorialmente a compiti di gestione esecutiva per il funzionamento delle singole casse militari, ai sensi delle norme istitutive.

ART. 5

*(Istruzioni tecnico-applicative)*

1. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate istruzioni tecnico-applicative per l'armonizzazione dei procedimenti di attuazione del presente regolamento.

ART. 6

*(Disposizioni transitorie e finali)*

1. Entro il 1° gennaio 2010, sono adottate le istruzioni tecnico-applicative di cui all'articolo 5 e sono nominati il consiglio di amministrazione, il presidente dell'organismo e il collegio dei revisori.
2. L'efficacia del presente regolamento e dei provvedimenti di cui al comma 1, è differita al 1° gennaio 2010. Fino alla stessa data, allo scopo di assicurare lo svolgimento degli atti di ordinaria amministrazione, sono confermati i corrispondenti organi collegiali e individuali delle casse militari, i cui membri e titolari restano in carica fino alla scadenza del periodo transitorio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

